

Studio Legale Davide Romano

*Davide Romano, avvocato
 Patrocinante in Cassazione*

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

Bari, 02 maggio 2017

Al Cancelliere della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
 Consiglio d'Europa
 67075 - STRASBOURG - CEDEX (Francia)

Oggetto: ANELTA - Associazione Nazionale Ex Lavoratori del Trasporto
 C/ REPUBBLICA ITALIANA

In riferimento alla pratica in oggetto, formuliamo la presente istanza in nome e per conto della ANELTA - Associazione Nazionale Ex Lavoratori del Trasporto c/ Repubblica Italiana, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso presentato dinanzi la Commissione di Giustizia Europea ed in atti, dall'Avv. Davide Romano (c.f. RMN DVD 69P12 A662L) del Foro di Bari, abilitato al patrocinio dinanzi le Magistrature Superiori, ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio in Bari alla Via Principe Amedeo n. 36, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 del d.P.R. 11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: fax 080.5222097 od PEC mail romano.davide@avvocatibari.legalmail.it.

Tale istanza viene formulata al fine di sottoporre al vaglio dell'Ecc.ma Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la violazione, dell'art. 14 CEDU e dell'art. 6 § 1 CEDU, perpetrata dagli organi giurisdizionali nazionali e dalla Commissione/Corte di Giustizia Europea.

Infatti, l'Associazione ANELTA, oltre ad essere portatrice degli interessi dei singoli iscritti, rappresenta una cospicua parte del tessuto sociale di "utenza" che accede al servizio del trasporto e/o è coinvolta quale parte portatrice di interessi diffusi nell'ambito della procedura di Amministrazione controllata per le grandi imprese in crisi relativa, tra l'altro, alle aziende del Gruppo Alitalia, oltre ad essere influente connettore di interessi civici al rispetto delle regole di mercato nell'ambito della Comunità Europea.

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)
 74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461
 00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729
 www.studiolegaledavideromano.it

Studio Legale Davide Romano

*Davide Romano, avvocato
 Patrocinante in Cassazione*

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

A seguito delle denunce pervenute alla Associazione in ordine alle violazioni dei principi europei di libero mercato e concorrenza nell'operato dei Ministeri coinvolti nella "operazione" di cessione dell'attività di Alitalia spa a CAI e del mancato rispetto dell'applicazione dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 nonché dei conseguenti e correlati Accordi rispettivamente del 31.10.2008 e del 14.11.2008, siglati con CAI Compagnia Aerea Italiana, da parte del Governo nelle persone del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e del Ministero della Salute e di quello dello Sviluppo Economico, la Associazione ANELTA ha dapprima presentato ricorso al TAR Lazio e successivamente alla Corte di Giustizia Europea.

L'esito di entrambi i giudizi è stato di inammissibilità (per il TAR Lazio) e di filtro da parte della Commissione della Corte di Giustizia, basata, tra l'altro, in prima istanza, sull'erroneo presupposto che la ANELTA non avesse provveduto a fornire i chiarimenti e le integrazioni richieste dalla Corte. Circostanza smentita documentalmente, ma che non ha prodotto alcun ulteriore esito positivo.

Del resto è evidente che la c.d. "operazione Alitalia" abbia creato, attraverso specifiche violazioni dei principi generali dell'ordinamento europeo, a livello generale, la lesione di una molteplicità di diritti per gli aderenti e per tutti i cittadini e componenti dello Stato Italiano. Inoltre, a parte il diritto al libero mercato ed alla certezza del diritto nell'ambito del sistema giuridico (che ha colpito ogni aderente) ed alla lesione dei singoli diritti individuali di ogni aderente, a titolo meramente esemplificativo, erano stati dettagliati già in Corte di Giustizia Europea alcuni macrogruppi di soggetti ed attività lese dalla illegittima operazione dello Stato Italiano.

Per di più i giudici interni e della Corte di Giustizia, nei cui confronti veniva invocata la violazione del principio sovranazionale del libero mercato e della eguaglianza dei cittadini, messa a repentaglio da una operazione commerciale avallata dal Governo italiano che permettesse la violazione della equità tra gli imprenditori, i lavoratori ed i creditori, non provvedevano in nessun caso a verificare nel merito le doglianze rappresentate, così comprimendo il principio fondamentale del diritto del cittadino europeo e violando il fondamentale principio dei diritti dell'umanità all'equo processo.

Studio Legale Davide Romano

*Davide Romano, avvocato
 Patrocinante in Cassazione*

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

Le doglianze appena rassegnate impongono una disamina, seppur succinta, della vicenda e delle violazioni commesse nell'ambito nazionale e sovranazionale dallo Stato Italiano, sia in relazione alle violazioni dei principi di libero mercato sia dei principi generali europeo ed italiano.

Appare necessario soffermarsi sulle singole lesioni in quanto prodotte dall'ordinamento medesimo, in palese violazione dei principi generali e di norme specifiche del diritto comunitario. La responsabilità dello Stato italiano si appalesa, peraltro, ancor più grave se si considera che, oltre ad essere direttamente responsabile delle suddette violazioni, non vi ha predisposto un idoneo sistema di tutela interna.

A tal proposito si evidenzia:

- che la fusione tra CAI ed AIRONE ha determinato l'illegittimità dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008, nella parte in cui ha previsto *"il presidio del mercato di breve-medio raggio basato sulla leadership del mercato domestico"* per violazione delle norme sull'abuso di posizione dominante, in quanto dalla fusione tra Alitalia e Air One è derivato il monopolio di CAI sulla rotta Milano Linate-Fiumicino. Il Governo, sul punto, ha ritenuto con la legge 166 del 27 ottobre 2008 di limitare i poteri dell'antitrust in caso di fusioni aziendali, in modo da eliminare ogni potere di intervento all'Autorità di Controllo, in violazione espressa di ogni norma europea.
- che la operazione CAI-Alitalia ha permesso di far acquisire a CAI le attività ed i rami di azienda attivi dell'Alitalia, lasciando alla stessa solo le passività, nonostante si sia trattato di una evidente continuità di azienda e, pertanto, la CAI avrebbe dovuto farsi carico di tutti i debiti Alitalia, cioè i 3,8 miliardi di euro di debito della Alitalia spa.
- che il Governo non ha permesso con il proprio accordo di far trasferire alla CAI, insieme alla compagnia aerea Alitalia, anche *"i diritti e gli obblighi dei lavoratori"*. La CAI avrebbe dovuto mantenere ai dipendenti *"le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto di lavoro (...)*. Il trasferimento di un'impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario", in violazione della Direttiva Europea 2001/23.

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Studio Legale Davide Romano

*Davide Romano, avvocato
 Patrocinante in Cassazione*

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

- che i lavoratori Alitalia trasferiti e messi in cassa integrazione sono stati privati dei diritti previsti dall'articolo 2112 del codice civile. Nel caso Alitalia non si è proceduto secondo le procedure previste per proclamare un vero stato di grave crisi economica. Quindi, l'Alitalia non era tra quelle società che potessero essere inserite tra le deroghe previste dalla direttiva 2001/23 per le imprese insolventi. Del resto, lo stato di insolvenza va sottoposto a vaglio giudiziario e non può essere dichiarato dal CIPI (come nel caso Alitalia). Pertanto dovevano essere rispettate le previsioni di cui all'art. 2112 c.c. con la conseguenza che il costo dei cassaintegrati Alitalia non poteva ricadere sui cittadini, ma doveva essere addebitato alla CAI.
- che l'accordo governativo con CAI ha permesso l'acquisizione da parte di CAI di 64 nuovi aeromobili per il completo rinnovo della flotta, estendendo alla neonata Compagnia Aerea Italiana, senza un passato di attività di trasporto aereo, il cd. 'Bonus IVA', ovvero sia l'esenzione dal pagamento dell'Iva, previsto dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 solo per le Compagnie aeree che avessero dimostrato di aver svolto nell'anno precedente all'acquisto delle macchine attività di trasporto aereo con prevalente attività di trasporto internazionale. Il tutto in violazione espressa del DPR 26.10.1972 n.633.
- che è evidente l'illegittimità dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 nella parte in cui ha previsto l'utilizzo dello strumento della collocazione del personale in cassa integrazione guadagni anziché utilizzare lo strumento della mobilità perché all'epoca risultava già venduto da Alitalia a CAI il Certificato Aeronautico di Operabilità (C.A.O.) - unico documento che possa consentire ad una Compagnia aerea di operare il trasporto di passeggeri e/o di merci - e non risultava previsto da nessun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il passaggio automatico a terra del personale di volo.

Giova, altresì, ricordare che il Governo, nelle persone del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e del Ministro della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico, si è reso garante del controllo sull'applicazione del piano industriale CAI 2009 – 2013, con riferimento tra l'altro alle seguenti condizioni:

- la creazione di nuove basi territoriali per il presidio del mercato di breve-medio raggio con la finalità di raggiungere la leadership del mercato domestico;

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Studio Legale Davide Romano

*Davide Romano, avvocato
 Patrocinante in Cassazione*

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

- il completo rinnovo della flotta con il progressivo superamento delle tecnologie più mature, l'acquisizione di 60 nuovi aeromobili nell'arco del piano, con una forte omogeneità di tecnologie ed, in particolare, una adeguata flotta per il traffico di lungo raggio;
- il rafforzamento del *network* domestico e internazionale a presidio delle quote di mercato, nei confronti in particolare dei *competitor low cost*;
- l'ulteriore consolidamento e rafforzamento della flotta *regional* a supporto delle attività di "federaggio" e traffico regionale;
- la concentrazione delle attività della nuova società sul trasporto passeggeri, includendo le attività di volo, di terra, di manutenzione di linea e leggera, quelle di *ground handling* nonché le strutture centrali di servizio (amministrativo, informatico, ecc).

Inoltre il Governo, nelle persone del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e del Ministro della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico, si è reso garante del controllo anche in merito al controllo delle seguenti condizioni operative del piano industriale CAI 2009 – 2013:

- la riorganizzazione da parte di CAI, in una nuova società, secondo forme organizzative originali, dei cespiti aziendali materiali e immateriali acquisiti da società in amministrazione straordinaria e dalla società Air One con l'assunzione di 12.500 connesse risorse umane (1.550 piloti; 3.300 assistenti di volo; 7.650 operai, impiegati, quadri e dirigenti), secondo modalità per cui non trovi applicazione l'art. 2112 c.c. (vedi lettera (i) dell'Accordo Quadro Governativo);
- la selezione da parte di CAI delle risorse umane in coerenza con le esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi nonché con i criteri definiti da un'intesa tra le parti entro il 30 settembre 2008. In proposito, le parti convengono che CAI potrà non procedere alla assunzione di coloro che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali nell'arco di tempo –sommato al periodo di preavviso- di fruizione degli strumenti di integrazione del reddito che potranno essere attivati prima e dopo la risoluzione del rapporto di lavoro nelle rispettive amministrazioni straordinarie e che per questi lavoratori verrà attivata la cassa integrazione guadagni straordinaria; (vedi lettera (ii) dell'Accordo Quadro Governativo);

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Studio Legale Davide Romano

*Davide Romano, avvocato
 Patrocinante in Cassazione*

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

- l'attivazione per tutti i lavoratori delle società interessate – inclusa Air One – per i quali si renda necessario intervenire con misure di sostegno al reddito, degli strumenti della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità, regolati dalle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dal D.L. n. 134/2008 che prevede un intervento di sostegno per complessivi 7 anni, di cui 4 di cigs e 3 di mobilità. Le tutele saranno incrementate con una indennità idonea a far ottenere a ciascun lavoratore l'80% della retribuzione media percepita nei 12 mesi precedenti la collocazione in CIGS o in mobilità.
- la previsione del diritto dovere per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, sulla base della stipula di apposito patto di servizio, di partecipare attivamente a idonei percorsi di reinserimento lavorativo tramite la promozione di un apposito programma volto al reimpiego dei lavoratori, che terrà conto delle professionalità dei medesimi, attraverso l'utilizzo di Italia Lavoro per la realizzazione delle azioni previste dal programma stesso (vedi lettera (x) dell'Accordo Quadro Governativo);
- il pagamento delle obbligazioni emesse dall'Alitalia, (già disciplinato dall'art. 7 *octies* della legge 9 aprile 2009 n. 33, di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, poi modificata, estendendo la disciplina alle azioni, con la legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78), prevedendo inizialmente la rifusione del solo 50% del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ma col limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista e successivamente – a seguito di una specifica segnalazione della violazione dei diritti degli investitori, tramite esposto inviato alla Consob, da parte di Anima s.g.r., che detiene un cospicuo pacchetto di obbligazioni Alitalia - estendendo, con l'intervento legislativo dell'estate 2009, la percentuale rimborsata fino al 70,97% del valore nominale. A tale proposito si deve evidenziare che la percentuale per le obbligazioni resta inferiore a quella dell'85 per cento proposta da Air France, e soprattutto che lo Stato non paga gli obbligazionisti e gli azionisti con denaro, ma con titoli di Stato esigibili a fine 2012 e privi di cedole; inoltre gli obbligazionisti e gli azionisti che aderiscono all'iniziativa devono rinunciare a ogni azione connessa.

Da quanto innanzi appaiono inevitabilmente le violazioni del diritto interno e del diritto comunitario, oltre che della Carta dei Diritti dell'Uomo, che si cercherà di riassumere come segue:

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNO

Alla luce di quanto sopra, sono palesi le gravi violazioni delle norme vigenti. Per quanto attiene la violazione del diritto interno si evidenzia in particolare:

1) Violazione delle leggi di libero mercato sul monopolio.

Infatti, la fusione tra CAI ed AIRONE determina l'illegittimità dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008, nella parte in cui ha previsto "il presidio del mercato di breve-medio raggio basato sulla leadership del mercato domestico" per violazione delle norme sull'abuso di posizione dominante, in quanto dalla fusione tra Alitalia e Air One è derivato il monopolio di CAI sulla rotta Milano Linate-Fiumicino. Il Governo, sul punto, ha ritenuto con la legge 166 del 27 ottobre 2008 di limitare i poteri dell'antitrust in caso di fusioni aziendali, in modo da eliminare ogni potere di intervento all'Autorità di Controllo, in violazione espressa di ogni norma europea.

2) Violazione dei principi generali del diritto commerciale italiano

L'operazione CAI-Alitalia ha permesso di far acquisire a CAI le attività ed i rami di azienda attivi dell'Alitalia, lasciando alla stessa solo le passività, nonostante si sia trattato di una evidente continuità di azienda e, pertanto, la CAI avrebbe dovuto farsi carico di tutti i debiti Alitalia, cioè i 3,8 miliardi di euro.

3) Violazione dell'art. 2112 c.c.

Infatti, i lavoratori Alitalia trasferiti e messi in cassa integrazione sono stati privati dei diritti previsti dall'articolo 2112 del codice civile. Nel caso Alitalia non si è proceduto secondo le procedure previste per proclamare un vero stato di grave crisi economica. Quindi, l'Alitalia non era tra quelle società che potessero essere inserite tra le deroghe previste dalla direttiva 2001/23 per le imprese insolventi. Del resto, lo stato di insolvenza va sottoposto a vaglio giudiziario e non può essere dichiarato dal CIPI (come nel caso Alitalia). Pertanto dovevano essere rispettate le previsioni di cui all'art. 2112 c.c. con la conseguenza che il costo dei cassaintegrati Alitalia non poteva ricadere sui cittadini, ma doveva essere addebitato alla CAI.

4) Violazione espressa del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 per consentire a CAI l'esenzione IVA nell'acquisto degli aeromobili di Alitalia (già sottopagati).

Infatti, l'accordo governativo con CAI ha permesso l'acquisizione da parte di CAI di 64 nuovi aeromobili per il completo rinnovo della flotta, estendendo alla neonata Compagnia Aerea

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

Italiana, senza un passato di attività di trasporto aereo, il cd. 'Bonus IVA', ovvero la esenzione dal pagamento dell'Iva, previsto dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 solo per le Compagnie aeree che avessero dimostrato di aver svolto nell'anno precedente all'acquisto delle macchine attività di trasporto aereo con prevalente attività di trasporto internazionale (v. Risoluzione 126/E dell'Agenzia delle Entrate).

5) Illegittimità dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 per violazione dell'utilizzo delle leggi sulla CIGS.

E' evidente l'illegittimità dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 nella parte in cui ha previsto l'utilizzo dello strumento della collocazione del personale in cassa integrazione guadagni anziché utilizzare lo strumento della mobilità perché all'epoca risultava già venduto da Alitalia a CAI il Certificato Aeronautico di Operabilità (C.A.O.) - unico documento che possa consentire ad una Compagnia aerea di operare il trasporto di passeggeri e/o di merci - e non risultava previsto da nessun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il passaggio automatico a terra del personale di volo.

6) Mancato controllo degli Organi Governativi sul rispetto degli accordi stipulati con CAI per i criteri di assunzione e di limitazione all'impiego.

CAI ha indisturbatamente operato in violazione dei principi enunciati alle lettere (i) e (ii) dell'Accordo Quadro Governativo nonché in violazione degli Accordi del 31/10/2008 e del 14/11/2008 correlati e conseguenti all'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008.

7) Mancato controllo degli Organi Governativi sul rispetto degli accordi stipulati con CAI per l'utilizzo del Fondo CIG.

E' evidente che CAI abbia violato senza alcun controllo governativo il "diritto - dovere per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali di partecipare attivamente a idonei percorsi di reinserimento lavorativo", così come previsto dall'Accordo Quadro Governativo. In particolare la riqualificazione del personale al fine di favorire il reimpiego può essere perseguita con i proventi del Fondo CIG (ovvero Fondo speciale per il sostegno al reddito) ma solo per il personale in CIGS, mentre ora si prevede l'utilizzo del Fondo anche per riqualificare lavoratori già alle dipendenze di un vettore che non abbia chiesto lo stato di crisi, con la conseguenza che la CAI potrebbe attingere al Fondo per i costi di passaggio macchina dei piloti neo assunti e non in CIGS.

8) Mancato controllo degli Organi Governativi sul rispetto degli accordi stipulati con CAI per la tutela dei lavoratori dell'indotto:

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

E' mancato ogni controllo sulla violazione e falsa applicazione dell'Accordo Quadro Governativo nella parte in cui ha previsto che "i lavoratori dell'indotto per i quali si sia determinata una interruzione o cessazione dell'attività lavorativa determinata dai processi di riorganizzazione produttiva di cui alla presente intesa" "saranno tutelati attraverso gli strumenti ordinari o "in deroga" di integrazione del reddito, garantendo il Governo le relative risorse finanziarie." Invero tali strumenti a tutela dei lavoratori dell'indotto si sono resi necessari in quanto i servizi per i quali era prevista la concentrazione nella nuova Compagnia Aerea Italiana, quali, a titolo esemplificativo, servizi di handling, servizi amministrativi ed informatici, sono stati esternalizzati a soggetti terzi, in violazione delle previsioni normative e degli accordi stipulati.

9) Violazione e Mancato controllo e tutela dei diritti degli obbligazionisti e degli azionisti:

Violazione e mancata tutela dei diritti degli obbligazionisti per aver previsto inizialmente la rifusione del solo 50% del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ma col limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista, percentuale successivamente estesa fino al 70,97% del valore nominale. Infatti si deve evidenziare che in entrambe le ipotesi le percentuali rimborsate sarebbero comunque inferiori a quella dell'85 per cento proposta da Air France alla fine del 2008 e soprattutto che la rifusione percentuale di cui sopra non sarà in denaro, ma con titoli di Stato esigibili a fine 2012 e privi di cedole e gli obbligazionisti e gli azionisti che aderiscono all'iniziativa dovranno altresì rinunciare ad ogni azione connessa.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

In considerazione di quanto esposto, si può, altresì, senza dubbio, ritenere la sussistenza di una palese violazione di norme cogenti del diritto comunitario.

Per quanto attiene la violazione del diritto comunitario si evidenzia in particolare:

1) Violazione dei principi generali del diritto commerciale europeo e violazione delle norme comunitarie di libero mercato sul monopolio.

Appare evidente che l'intera vicenda esposta costituisca grave violazione dei principi generali del diritto commerciali europeo e, nello specifico, delle norme comunitarie in materia di libero mercato, tra cui, *in primis*, gli artt. 81, 82, 86 e 87 TCE.

In particolare appare evidente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 81 laddove prevede che "1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Studio Legale Davide Romano

*Davide Romano, avvocato
 Patrocinante in Cassazione*

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto ...” nonché dell’art. 82 che sancisce l’incompatibilità “... con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi”.

Appare, a tal proposito, evidente che la fusione tra CAI ed AIRONE ha determinato l'illegittimità dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008, nella parte in cui ha previsto “il presidio del mercato di breve-medio raggio basato sulla leadership del mercato domestico” per violazione delle norme sull'abuso di posizione dominante, in quanto dalla fusione tra Alitalia e Air One è derivato il monopolio di CAI sulla rotta Milano Linate-Fiumicino. Il Governo, sul punto, anziché evitare la violazione, ha ritenuto con la legge 166 del 27 ottobre 2008 di limitare i poteri dell'antitrust in caso di fusioni aziendali, in modo da eliminare ogni potere di intervento all'Autorità di Controllo, in violazione espressa delle suddette norme comunitarie.

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

Giova, altresì, evidenziare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 87 TCE, il quale prevede che: *“Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. ...”*

Del resto la violazione delle norme del diritto commerciale europeo appare ancor più palese se si considera che l'operazione CAI-Alitalia ha permesso di far acquisire a CAI le attività ed i rami di azienda attivi dell'Alitalia, lasciando alla stessa solo le passività, nonostante si sia trattato di una evidente continuità di azienda e, pertanto, la CAI avrebbe dovuto farsi carico di tutti i debiti Alitalia, cioè i 3,8 miliardi di euro.

2) Violazione dei principi generali e delle norme comunitarie a tutela dei lavoratori con particolare riferimento alla Direttiva Europea 2001/23, nonché alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Infatti, il Governo non ha permesso con il proprio accordo di far trasferire alla CAI, insieme alla compagnia aerea Alitalia, anche “i diritti e gli obblighi dei lavoratori”.

In particolare l'art. 3 della suddetta direttiva prevede che *“1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento. 2. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari per garantire che il cedente notifichi al cessionario tutti i diritti e gli obblighi che saranno trasferiti al cessionario a norma del presente articolo, nella misura in cui tali diritti e obblighi siano o avessero dovuto essere noti ai cedente al momento del trasferimento. Il fatto che il cedente ometta di notificare al cessionario tali diritti e obblighi non incide sul trasferimento di detto diritto o obbligo e dei diritti di qualsiasi lavoratore nei confronti del cessionario e/o del cedente in relazione a detto diritto o obbligo. 3. Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno. 4. a) A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 non si applicano ai diritti dei lavoratori a*

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Studio Legale Davide Romano

*Davide Romano, avvocato
Patrocinante in Cassazione*

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri. b) Anche quando essi non prevedono, a norma della lettera a), che i paragrafi 1 e 3 si applichino a tali diritti, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lettera a) del presente paragrafo”.

Orbene appare evidente che, nella fattispecie, la CAI avrebbe dovuto mantenere ai dipendenti “le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto di lavoro (...). Il trasferimento di un’impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario”. Giova ricordare, a tal proposito, la particolare gravità delle lesioni subite dai dipendenti del **Settore Cargo di Alitalia Linee Aeree Italiane Spa**, che contava un organico di circa 200 unità, concentrate prevalentemente su Fiumicino e su Milano Malpensa; il suddetto settore è stato sostanzialmente dismesso, senza il riutilizzo delle unità lavorative del settore suddetto, atteso che (in violazione dell’Accordo Quadro del 14 settembre 2008) la CAI ha provveduto ad un affidamento esterno del settore Cargo senza il riassorbimento totale delle unità precedentemente esistenti in Alitalia Spa. A tal proposito è palese ed ingiustificata la violazione dell’art. 4 della direttiva 2001/23 laddove prevede che *“il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione”*.

Non può, del resto, non evidenziarsi che le violazioni denunciate si pongono in contrasto anche con le tutele previste a favore dei lavoratori sia nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sia nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (trattato, peraltro recepito nell’*acquis* comunitario).

In particolare della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea si assume violato l’art. 15 in combinato disposto con gli artt. 20, 21, 27, 28, 30, 34. Appare infatti evidente che l’intera vicenda Alitalia leda gravemente i diritti dei dipendenti, tutelati dall’ordinamento comunitario, tra i quali si può senza dubbio annoverare:

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

- a) **il Settore Cargo di Alitalia Linee Aeree Italiane Spa**, che contava un organico di circa 200 unità, concentrate prevalentemente su Fiumicino e su Milano Malpensa; il suddetto settore è stato sostanzialmente dismesso, senza il riutilizzo delle unità lavorative del settore suddetto, atteso che (in violazione dell'Accordo Quadro del 14 settembre 2008) la CAI ha provveduto ad un affidamento esterno del settore Cargo senza il riassorbimento totale delle unità precedentemente esistenti in Alitalia Spa.
- b) **tutto il personale Alitalia Spa che non rientrasse nella categoria base di lavoratore-dipendente**, dimenticando tutta quella fascia di "dirigenti" che non ha trovato alcun compenso riequilibrativo in "incentivi all'esodo" o "gettoni di compenso" e che non ha trovato alcuna forma di tutela sociale dalla illegittima operazione Alitalia-CAI.
- c) una serie di **lavoratori che hanno usufruito del sussidio di cassa integrazione e di mobilità** si ritroverà, nel 2015 (alla fine della erogazione dei c.d. ammortizzatori sociali), a non percepire più alcun sussidio e nel contempo a non aver raggiunto i requisiti pensionistici (c.d. "esodati").

3) Mancato controllo degli Organi Governativi sul rispetto degli accordi stipulati con CAI

Appare evidente, a tal proposito l'incapacità endogena del sistema ad operare un efficace controllo, con evidente lesione di principi fondamentali tutelati sia nell'ordinamento italiano sia nell'ordinamento comunitario quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e il divieto dell'abuso del diritto.

VIOLAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI DELL'UOMO

1) Violazione dell'art. 14 CEDU.

Per quanto attiene la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, si assume senz'altro violato il **divieto di discriminazione (art. 14 della CEDU)**, tema che ha incontrato sia in dottrina sia in giurisprudenza un'accezione estremamente ampia, consentendo un'efficace ed effettiva tutela a diverse situazioni giuridiche soggettive, e che può senz'altro essere invocato con successo anche in relazione all'intera vicenda dei lavoratori Alitalia.

Il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) può delineare ulteriori importanti profili di tutela se posto in connessione con altri articoli della convenzione ed in particolare con le previsioni di cui all'art. 11, il quale, concepito per tutelare la Libertà di riunione e di associazione, rappresenta da anni un ampio strumento di tutela dei diritti dei lavoratori ed all'art. 17, laddove garantisce il "Divieto dell'abuso del diritto".

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
 Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
 Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
 Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

In ogni caso è evidente che la discriminazione vi sia stata. Infatti: a) per i lavoratori ha discriminato i lavoratori di Alitalia rispetto ad altre analoghe situazioni; b) per i creditori di Alitalia, che si sono visti sottrarre i beni aziendali ed i crediti (proseguiti con altra azienda costituita ad hoc che ha utilizzato i soli crediti) per rimanere soddisfatti da una Amministrazione Straordinaria rimasta senza crediti e con i debiti residui; c) per gli azionisti, che non hanno avuto alcuna garanzia di poter trovare un acquirente di Alitalia sul libero mercato mondiale; d) per gli operatori del mercato mondiale, che non hanno avuto alcuna garanzia del ripetersi di operazioni che violano le regole generali del sistema economico mondiale; e) per i cittadini europei che si sono visti frodare dallo Stato Italiano del rispetto delle regole di mercato ed assenza di agevolazioni ed aiuti di Stato; f) per i cittadini italiani, che si sono ritrovati ad essere non più credibili per il rispetto delle regole europee e mondiali e, pertanto, non più appetibili nel sistema imprenditoriale europeo e mondiale.

2) Violazione dell'art. 6 § 1 CEDU per ostruzione al "diritto di difendersi provando".

Dalla documentazione allegata da ANELTA sia dinanzi al TAR Lazio che alla Corte di Giustizia Europea, traspare un evidente dato in guisa del quale la violazione dell' art. 6 § 1 CEDU e del diritto ad un equo processo si può ritenere lampante.

Si tratta delle statuizioni con le quali, di volta in volta, i Giudici nazionali e sovranazionali hanno ritenuto di non disporre una valutazione di merito delle lagnanze sollevate dalla ricorrente.

Del resto, se in relazione al TAR Lazio si può ritenere esistere la violazione ab origine dello Stato Italiano per non aver provveduto a disporre sistemi di tutela per abusi dell'Autorità Governativa che evitassero gli accadimenti denunciati, per la Corte di Giustizia Europea si è trattato di una dichiarazione di non valutazione per ragioni erronee, in prima istanza, ed assolutamente non motivate ed apodittiche, in seconda istanza.

Simile incongruenza logico-giuridica non può non ritenersi causativa di un'evidente quanto aberrante violazione di quel diritto ad un processo equo che oggi siamo a reclamarVi.

E questo indipendentemente dalla possibilità che i singoli Tribunale e Corte abbiano potuto invocare norme processuali ad hoc in virtù delle quali negare il diritto ai cittadini.

Rammentiamo infatti a noi stessi che una violazione dell'art. 6 CEDU può avere luogo tanto in ipotesi di applicazione corretta delle norme nazionali (Craxi c. Italia, 5.12.2002, §§ 83-95), quanto in caso di mancato rispetto delle stesse (Laska e Lika c. Albania, 20.4.2010, §§ 63-72); in effetti, l'elemento determinante non è la conformità della decisione con il diritto interno,

70121 Bari – Via Principe Amedeo 36 - Tel. 080.5228875 (ISDN) – Fax 080.5222097 (sede principale)

74100 Taranto - Via delle ceramiche, 23 – Tel. e fax 099.7302461

00167 Roma – Via Giuseppe de Camillis 4 – Tel. 06.6632733 – Fax 06.66015729

www.studiolegaledavideromano.it

Studio Legale Davide Romano

*Davide Romano, avvocato
Patrocinante in Cassazione*

Rossana, Michaela Curci, avvocato

Rosalia D'Accardi, avvocato

Nicola Andrea Violante, avvocato

Daniela Trentadue, avvocato

Fabio Michele Pinto, avvocato

Rita Maria Clary, praticante avvocato

*Piera Nicolini, avvocato (Foro di Roma)
Patrocinante in Cassazione*

*Giorgia Gira, avvocato (Foro di Taranto)
Patrocinante in Cassazione*

Magda Di Pascale, Responsabile amministrativa

*Francesco Greco, Consulente di tecnica bancaria
Già Responsabile Ufficio Recupero Crediti Banca Antonveneta spa*

ma il rispetto dei diritti della difesa, quali risultanti dalla nozione di processo equo. E sotto questo aspetto, l'ostruzionismo processuale messo in atto dai Giudici nazionali con la dichiarazione di inammissibilità ed, a maggior ragione, l'ostruzionismo evidente a decidere effettuato dalla Commissione della Corte di Giustizia Europea, dapprima con la falsa dichiarazione che ANELTA non avesse fornito i richiesti chiarimenti e successivamente, comunque, con il prendere atto che in ogni caso, apoditticamente, si procedeva alla archiviazione, hanno intaccato la certezza del diritto e tradito gli imperativi inerenti alla nozione di <<procès equitable>>.

Per tutto quanto innanzi esposto ed argomentato, voglia la Ecc.ma Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,

DISPORRE

ogni e qualunque atto prodromico e successivo necessario, per provvedere, ravvisatane la necessità, ad un'equa riparazione per i danni sofferti dall'odierna denunciante.

Si producono i documenti di cui all'indice del fascicolo allegato.

Bari, 02 maggio 2017


avv. davide romano